

applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare a soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/ o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore fatturazione dovuta alla non corrispondente tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. **Art. 5.3 Garanzie.** In riferimento ai Clienti non domestici, e salvo l'applicazione di maggiori favori eventualmente prevista dalla normativa vigente, il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, avrà la facoltà di richiedere il rilascio o di un deposito cauzionale infruttivo, o di una fiduciaria bancaria/assicurativa pari al valore di tre mesi di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, con validità almeno sino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto, incluse successivi rinnovi, rinnegoziazioni ed/ o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della commistrazione, ovvero entro il doppio termine indicato dal Fornitore, dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione. In caso di esecuzione, come da successivo articolo 6.2, totale o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita immediatamente da parte del Cliente, salvo facoltà del Fornitore di risolvere, in caso di adempimento a detta obbligazione, il Contratto. A tutti gli Clienti, non incidenti nel comma precedente, potranno non essere richieste le garanzie di cui sopra, a condizione che attino l'addebito diretto in conto corrente e fintanto che mantengano tale modalità di pagamento. In caso contrario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascoste dal contratto di commistrazione, il Fornitore avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi previsti da TIM e TV e Tm e TM, per la somministrazione di gas: € 30,00 (euro trenta) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe G4, € 60,00 (euro sessanta) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe G6, € 120,00 (euro centoventi) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe G10, € 180,00 (euro duecento) per la classe G40; un importo stimato sulla base del profilo di consumo per ogni punto di prelievo con misuratore di capacità superiore alla classe G40. Per la somministrazione di Energia Elettrica il Fornitore avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi: € 11,50 (euro undici) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per clienti BTI alti, importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa tipologia. Il deposito cauzionale verrà trattenuto dal Fornitore per tutta la durata del contratto e restituito, ove previsto dalle disposizioni dell'ARERA, nella bolletta finale (qualora non fossero disponibili i consumi reali, verrà eressa una fattura basata sull'autonettura inviata dal cliente, ma non ancora validata dal distributore, oppure basata sui consumi stimati dal Fornitore stesso, che potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio quando il distributore metterà a disposizione i dati). In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, secondo le modalità di cui sopra, ovvero in caso di mancato rilascio o rinnovo della fiduciariazione da parte del Cliente, entro i termini previsti, sarà facoltà del Fornitore altresì sospendere la somministrazione ai sensi del successivo art. 6.3 e risolvere il Contratto con le conseguenze di cui in normativa. **Art. 6 - 6.1 Fatturazione - art. 6.1 bis Corrispettivo CMOR - art. 6.2 Termini e modalità di pagamento - art. 6.3 Sospensione della Fornitura per morosità e Risoluzione del Contratto. Art. 6.1 Fatturazione.** Il Fornitore fatturerà direttamente al Cliente i quantitativi di Energia Elettrica consumati, resi disponibili dal Distributore. Qualora il Distributore non trasmetta i dati di lettura al Fornitore in tempi compatibili con la regolare fatturazione, i consumi saranno faturati in accordo sulla base dei dati stimati dal Fornitore, secondo la normativa vigente. La stima è ottenuta riportorizzando i dati di consumo storico del Cliente, o mancanza, il profilo di consumo standard di un Cliente simile, al periodo oggetto di fatturazione. Al riconoscimento delle letture effettuate da parte del Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagi. Tutte le fatturazioni sono da intendersi salvo errori ed omissioni e, quindi, passibili di future modifiche e/o rettifiche. Il Fornitore fatturerà direttamente al Cliente il consumo di Gas Naturale, in prima istanza sulla base dei dati comunicati dal Cliente tramite l'autonettura, poi verificata sulla base dei dati resi disponibili dal Distributore. In assenza dei dati di autonettura, il Fornitore fatturerà al Cliente il consumo di Gas Naturale emettendo fatture in accordo al consumo addebitato in ogni singola fattura di accordo sarà determinato tenendo in considerazione il consumo storico annuale. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato dal Distributore e/o da altri soggetti alla rilevazione della lettura. Alla cessazione delle forniture di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, saranno addebitati o accreditati al Cliente gli eventuali importi conseguenti a conguagi di fatturazione sulla base dei dati di lettura forniti comunicati dal Distributore. Le fatture saranno emesse, su diversi accordi contrattuali, per i Clienti Domestici, con cadenza mensile o bimestrale, in funzione della politica impegnata, mentre per i Clienti Business con cadenza mensile. Il Fornitore può riservarsi di non emettere fatture per importi che non superino complessivamente € 0,05 e/o importi a credito del Cliente; tali importi saranno sommati (o detratti quaura a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura. Il Fornitore fatturerà all'inizio di ciascun periodo di fatturazione i competativi dovuti in relazione ai prelievi di Energia Elettrica e Gas Naturale per il periodo precedente, e ai servizi di rete e accessi di cui al precedente art. 4, erogati nello stesso periodo. Il Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico, barando l'apposita opzione nella Accettazione, e, indicando, in caso di scelta del formato elettronico, l'indirizzo e-mail/PEC oppure la qualsiasi altra indicazione. Nel caso di invio della fattura in formato cartaceo, il Cliente sarà tenuto al rimborsò delle spese vive di spedizione fino ad un massimo di € 5,00 a bolletta. Avranno efficacia formate, le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta, o in formato elettronico via e-mail/PEC all'indirizzo specificato dal Cliente nella Accettazione. Per i Clienti non domestici, la fattura elettronica verrà trasmessa mediante il sistema SDI (Sistema Di Intercambio) dell'Agenzia delle Entrate. Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal Fornitore uscende, relativi a morosità pregressa del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computata nella prima fattura successiva. Qualora venga svolta una verifica da parte del Distributore, su richiesta del Cliente o da parte del Distributore stesso, ed emerge che il gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale non risulti funzionante e funzionante, il Distributore potrà ricostituire i consumi effettuati sino alla riparazione e/o sostituzione del predetto apparecchio, come stabilito da Deliberare A/R 2009/9 e s.m.i. e 527/2013/R e.s.m.i.. In detto caso, il Fornitore procederà con l'emissione delle fatture, accreditando o addebitando le somme come da dati pervenuti da parte del Distributore. **Art.6.1 bis CORRISPETTIVO CMOR.** Nai casi previsti da normativa, qualora si verifichino le condizioni previste dalla Deliberare AR/EL 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non corrisposti al precedente fornitore. Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dall'allegato A alla Deliberare AR/EL n. 539/2017/R/COM, r.s.m., come da delibera 406/2018/R/Com e 219/2020/R/Com (TISIND - Testo Integrato Sistema Indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), nei casi previsti da normativa, qualora le condizioni del Cliente, a seguito della cessazione/fissazione contrattuale, lo permettano, e richieda a sua volta gli importi non riscossi e dovuti da parte del Cliente. **Art. 6.2 Termini e modalità di pagamento.** Il Cliente si impegna indigerogliamente ad effettuare il saldo delle fatture ricevute entro la data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, come indicato nelle stesse fatture. Il pagamento delle fatture avrà luogo in via automatica mediante la procedura di domiciliazione bancaria (procedura SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE)). Tale modalità è obbligatoria per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale. In casi eccezionali le Parti possono convenire che l'effettuazione del pagamento, da parte del Cliente, avvenga mediante bonifico bancario o bollettino postale. In ottemperanza al D.lgs 196/2003 e s.m.i. e agli art. 7 e 9 Reg. Ue 679/2016, il Cliente si pone il proprio consenso al trattamento da parte del Fornitore dei propri dati personali ed, in particolare, autorizza il Fornitore a riportare il codice IBAN sui documenti di fatturazione, assumendo, altresì, ogni responsabilità in ordine a tutti i dati contrattuali. Il Cliente potrà convenire con il fornitore che l'addebito del conto corrente, ai fini del pagamento della fattura, provenga da un conto corrente non a lui intestato. In tal caso, il Cliente dovrà restituire al fornitore il Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE) debitamente sottoscritto anche dall' intestatario del conto corrente. Il Cliente assume, in ordine alle informazioni fornite, alle coordinate bancarie dichiarate, la autografia delle firme apposte, e ad ogni altra informazione afferente tale circostanza, piena ed unica responsabilità anche penale, sollevando il Fornitore da qualsivoglia richiesta e/o pretesa proveniente dal Cliente stesso ovvero da terzi. Laddove il Fornitore non riesca a dare segnale, per cause diverse dal successivo art. 8.2, alle proprie pretese creditorio, a mezzo addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE), secondo i dati forniti dal Cliente in fase di stipula, il Fornitore medesimo provvederà ad emettere bollettino postale o inviare estremi bancari ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario da parte del Cliente, addebitando € 5,00 (cinque) una tantum al Cliente stesso a copertura delle spese amministrative sopportate. Resta peraltro fermo l'obbligo del Cliente di attivarsi comunque con estrema sollecitudine al fine di allineare il SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE). In caso di revoca medesima SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE), da parte del Cliente senza comunicazione scritta al Fornitore, quest'ultimo potrà addebitare sulla prima fattura utile € 25,00 (venticinque) di costo per revoca mandato. In caso di Clienti Business, il pagamento delle fatture emesse non potrà essere diffiato o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente potrebbe varcare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in dura da parte del Fornitore, alla corrispondente in favore di quest'ultimo di interessi moratori sulle imposte delle fatture insolte, come previsto dal D.lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'ingresso soddisfatto, salvo il maggior danno. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura, saranno dovuti, senza necessità di formale messa in dura, gli interessi legali. Il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c. ("l'imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti riavuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto sopra, qualora si abbia Fornitore congiunto e la fattura sia pagata solamente parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di Gas Naturale e relativi oneri accessori elo alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/o prodotti di risparmio energetico e, in secondo luogo, per le eventuali parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di Energia Elettrica e relativi oneri accessori. **Art. 6.3 Sospensione della Fornitura per morosità e Risoluzione del Contratto. Energia Elettrica.** Fermo restando quanto previsto dalla normativa precedente, in ordine agli interessi conseguenti all'indebolimento del Cliente, nel caso di omissione o parziale pagamento del corrispettivo e/o di un altro fattore, il Fornitore si riserva la facoltà di costituire in mora il Cliente. Il Fornitore si riserva, altresì, ai sensi del TM/OC, dieci giorni dalla data di scadenza della fattura delle stesse fatture, di dare corso alla successiva procedura di seguito descritta. Tale procedura avverrà mediante l'invio di un'indicazione di pagamento elo diffida legale a mezzo raccomandata AR, anche elettronica, e/o PEC (hac) previsti, con evidenza, del termine ultimo entro cui il Cliente dovrà provvedere al pagamento delle fatture non composte, della modalità di pagamento (con bonifico bancario o bollettino postale), e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore (a mezzo fax al 075/19493080 o al numero diverso od indirizzo di email elo posta elettronica certificata che sarà comunicato al Cliente nel corso del rapporto), nonché dei costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della fornitura, nel limite dell'ammontare prevista dal D.lgs. Se il debito non sarà saldato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il Fornitore, per Clienti disabili/mentali, richiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura, che avverrà una volta trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo entro cui il Cliente dovrà sollecitare alla fornitura la clausura della costituzione in mora (raccomandata elo PEC). Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 giorni ultimi dal ricevimento della richiesta